

L'Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: proroga della validità delle iscrizioni

Con la Circolare n.4 del 23 marzo 2020 il Comitato nazionale aveva dettato le prime disposizioni in merito all'applicazione dell'articolo 103, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura Italia) che al comma 2 dispone: "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"

Con tale disposizione, dettata in piena emergenza sanitaria da Covid-19, è chiaro l'intento di carattere generale del legislatore ovvero quello di garantire continuità operativa a tutti i titolari di abilitazioni/autorizzazioni in scadenza nell'arco temporale suindicato, conservando la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Con la circolare n.4/2020 il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla corretta applicazione di questa disposizione di carattere generale relativamente al regime autorizzativo specifico dell'Albo gestori ambientali ovvero alle attività di raccolta e trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, bonifica dei siti contaminati e bonifica dei beni contenenti amianto.

Di conseguenza l'organo centrale dell'Albo ha chiarito che tale norma va applicata ai procedimenti in corso o ancora da aprire, con la conseguenza che sono esclusi dal suo campo di applicazione:

- a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma che risultino già conclusi in modo definitivo;
- b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del d.l. 18/2020, per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo.

Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma e quindi continuare ad operare fino al momento del superamento dell'emergenza, devono comunque rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio dell'attività e che in caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere sottoposte a procedimenti disciplinari con l'irrogazione delle relative sanzioni.

Analogamente viene precisato che permane l'obbligo, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, di prestare apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo

intercorrente dalla data di scadenza naturale dell'iscrizione e quella del 15 giugno; altresì permane per le imprese l'obbligo di comunicare le variazioni dell'iscrizione.

La stessa circolare concludeva considerando la previsione contenuta nel comma 1 dell'art.103, del DL. 18/2020, il quale dispone che:” ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Applicando tale disposizione di carattere generale alla fattispecie specifica dei procedimenti di variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione dei veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non si deve tener conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Di recente il Comitato nazionale è dovuto di nuovo intervenire sull'argomento oggetto della circolare suindicata a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore della legge di conversione del DL 17 marzo 2020, n.18, ovvero della legge n.27 del 24 aprile 2020, la quale ha disposto che “ tutti i certificati,attestati, permessi,concessioni,autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Di conseguenza l'Albo gestori ambientali proprio per fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della norma suindicata (art.103 della legge 24 aprile 2020 n.27), ha emanato una nuova circolare la n.5 del 22 maggio 2020, contenenti le indicazioni sostitutive di quelle contenute nella precedente circolare n.4/2020, e disponendo l'abrogazione della precedente circolare.

Con questo ulteriore atto interpretativo il Comitato in primis rammenta che lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e che quindi terminerà il 31 luglio 2020.

Pertanto le iscrizioni all'Albo gestori ambientali in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

La stessa circolare poi, richiamando l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, (cd. Liquidità), che ha modificato il comma 1, dell'art.103, DL. n.18 del 17 marzo 2020, disponendo che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020, ha precisato che per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni

di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it Leonardo Di Cunzolo

www.bsnconsulting42.it